CREDITO DI IMPOSTA DEL 20% DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI GNL

"Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di ***incremento dell'efficienza energetica*** nel settore del **TRASPORTO DI MERCI** su strada, sono **riconosciute:**

- ✓ **Risorse finanziarie nel limite complessivo di 25 milioni di euro** (D.Prot. n°198/2023, art. 1)
- ✓ **Per contenere i maggiori oneri sostenuti per acquisto di GNL** (D.Prot. n°198/2023, art. 1)
- ✓ **Sotto forma di credito di imposta** (D.Prot. n°198/2023, art. 3)
- ✓ **Nella misura del 20% della spesa sostenuta nel periodo 1.02.2022 – 31.12.2022 per l'acquisto del gasolio al netto dell'IVA** (D.Prot. n°198/2023, art. 3)
- ✓ **comprovato mediante le relative fatture d'acquisto** (D.Prot. n°198/2023, art. 3)
- ✓ **Il contributo non può superare il valore determinato con la formula: 0,50 x [p(t) - p(ref) x 1,5] x q – che espliciteremo e svilupperemo nelle pagine che seguono** (D.Prot. n°198/2023, art. 3, comma 2)
- ✓ **È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto** D.Prot. n°198/2023, art. 3, comma 3)
- ✓ **È utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24** (D.Prot. n°198/2023, art. 6)
- ✓ **Non si applicano i limiti sulla compensazione** (D.Prot. n°198/2023, art. 6, comma 3,)
- ✓ **Non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP** (D.Prot. n°198/2023, art. 6, comma 3,)

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL CREDITO

Possono beneficiare del credito di imposta,

- ✓ **Le imprese di autotrasporto di cose c/terzi, iscritte al REN e all'Albo degli autotrasportatori** (D.Prot. n°198/2023, art. 2)
- ✓ **Con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto** (D.Prot. n°198/2023, art. 2)

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

- ✓ **L'istanza va presentata esclusivamente tramite piattaforma informatica predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)** (D.Prot. n°198/2023, art. 4)

- ✓ **La piattaforma informatica sarà fruibile dalle ore 12.00 del 15.06.2023 alle ore 24.00 del 6.07.2023** (D.Prot. n°198/2023, art. 4)

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

- ✓ **MIT e ADM confermano che la piattaforma messa a disposizione da ADM per presentare le istanze relative al beneficio sul GNL, È LA STESSA** che è stata utilizzata per il credito di imposta sul gasolio e per quello relativo ai costi dell'additivo AdBlue

- ✓ **La piattaforma è raggiungibile al link: www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it**

- ✓ **Nella piattaforma sarà disponibile uno specifico "pulsante GNL" da cui accedere per inserire i dati**

- ✓ **Analoghe sono le modalità di accesso generali: gli operatori economici accedono alla piattaforma tramite: SPID, CNS, CIE**

SPID = (acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale) - **CNS** (acronimo Carta Nazionale dei Servizi) - **CIE** (acronimo di Carta di Identità Elettronica) Ricordiamo che si tratta di identità digitali di cui **il richiedente deve essere in possesso preventivamente al fine di accedere tempestivamente a questo servizio** (D.Prot. n°198/2023, art. 5)

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

- ✓ **ADM acquisisce i dati tramite specifici modelli allegati al Decreto (file fatture – file targhe)** (D.Prot. n°198/2023, art. 5, comma 1)

- ✓ **Le procedure per la compilazione dei file fatture e file targhe, sono le stesse di quelle già utilizzate per il credito di imposta relativo al gasolio e all'ADBLUE** (D.Prot. n°198/2023, art. 5, comma 4, 5, 6 e 8)

DETERMINAZIONE DEL COSTO MASSIMO AMMISSIBILE

- ✓ Il **costo massimo ammissibile** è calcolato secondo la **formula** determinata dalla **Comunicazione della Commissione Europea C(2023) 1711 final, punto 2.4 recante** ***" aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica*** (D.Prot. n°198/2023, art. 3, comma 2- art.5, comma 8)

$$0{,}50 \times [\, p(t) - p(ref) \times 1{,}5 \,] \times q$$

Dove:

p(t) è il prezzo medio al chilogrammo di GNL pagato dall'impresa nel periodo per il quale è previsto il ristoro **(1° febbraio 2022 – 31 dicembre 2022: PERIODO AMMISSIBILE)** espresso in euro, al netto dell'IVA. Il valore p(t) dovrà essere indicato con due cifre decimali;

p(ref) è il prezzo medio al chilogrammo di GNL pagato dall'impresa nel periodo di riferimento **(1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021: PERIODO DI RIFERIMENTO)** espresso in euro, al netto dell'IVA. Il valore p(t) dovrà essere indicato con due cifre decimali. Qualora l'impresa non avesse acquistato gas naturale liquefatto nel corso dell'anno 2021 per mancanza di veicoli in dotazione alimentati con questo carburante, indica "0 " (zero) quale valore.

q sono i chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati dall'impresa nel periodo per il quale è ammesso il contributo **(1° febbraio 2022 – 31 dicembre 2022),** con la limitazione che nel periodo compreso tra il **1° settembre ed il 31 dicembre 2022 i chilogrammi di gas ammessi a ristoro e conteggiati nella determinazione del valore q, non possono superare il 70% dei chilogrammi acquistati nello stesso periodo del 2021.**

Pertanto

q = q (feb-ago 2022) + minore [q (sett-dic 2022);0,7*q(sett-dic_2021)].

In buona sostanza:

" l'aiuto complessivo per impresa non può superare il 50% dei costi ammissibili fino ad un max di 4 milioni di euro.

il COSTO AMMISSIBILE è rappresentato dal PRODOTTO del NUMERO DI UNITÀ di GNL acquistate ("q") dall'impresa nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 (periodo ammissibile) e il determinato AUMENTO DEL PREZZO che l'impresa paga per unità consumata. Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impesa in un dato periodo di riferimento e 1,5 volte (150%) il prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il PERIODO DI RIFERIMENTO compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021" (9° "considerando" alle premesse del D.Prot. n°198/2023)